

Non è il caso di fare ora una discussione sulle modalità. L'onorevole presidente del Consiglio ci invita a confidare nelle sue dichiarazioni; accetto l'invito; ma naturalmente osservo che egli sa di assumere su di sé una gravissima responsabilità. Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Macaggi, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

MACAGGI. Non ho proprio ragione di insistere nel volere che il mio ordine del giorno sia votato dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. Lo assicuro però che assai più degli industriali mi stanno a cuore le maestranze operaie.

PRESIDENTE. Onorevole Celesia?...

CELESIA. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della marina dell'annuncio del disegno di legge, che risponde ai miei criteri. Mi auguro che vi sieno compresi anche provvedimenti per le capitanerie di porto e la Cassa invalidi, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Così tutti gli ordini del giorno sono stati ritirati, mentre quello dell'onorevole Salvia, è decaduto.

Passiamo ora all'esame dei capitoli, i quali, quando non si facciano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero — Personale (*Spese fisse*), lire 1,305,000.

Capitolo 2. Ministero — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 127,100.

Capitolo 3. Consiglio superiore di marina — Comitato per l'esame dei progetti di navi (*Spese fisse*), lire 47,400.

Capitolo 4. Ministero — Spese varie d'ufficio, lire 98,300.

Capitolo 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma — Canoni d'acqua e fitti relativi, lire 108,000.

Capitolo 6. Biblioteche della Regia marina, lire 22,100.

Capitolo 7. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000.

Capitolo 8. Spese postali, lire 18,000.

Capitolo 9. Spese di stampati per l'Amministrazione centrale, lire 30,000.

Capitolo 10. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale, lire 30,000.

Capitolo 11. Pubblicazioni ufficiali e periodiche, lire 44,000.

Capitolo 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 15. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 17,100.

Capitolo 16. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio, lire 5,000.

Capitolo 17. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie, lire 97,000.

Capitolo 18. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare, lire 95,000.

Capitolo 19. Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra, lire 50,000.

Capitolo 20. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, lire 115,500.

Capitolo 21. Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza), lire 8,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 14,000.

Capitolo 23. Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina, lire 2,000.

*Debito vitalizio*. — Capitolo 24. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili (*Spese fisse*), lire 8,300,000.

Capitolo 25. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*), lire 2,360,000.

Capitolo 26. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 27. Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di San Bar-